C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 29 ottobre 2026 - n. XII/6987
Approvazione dei criteri di una misura sperimentale per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza nei contesti lavorativi

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», e, in particolare, l'articolo 18;
- la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;
- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre 2025, che, nell'ambito dell'Asse Prevenzione, individua il mondo del lavoro tra i contesti fondamentali nei quali sviluppare azioni di sensibilizzazione, formazione e prevenzione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che individua, tra gli obiettivi strategici della legislatura 2023-2028, l'obiettivo n. 2.2.5 «Prevenire e contrastare la violenza di genere»;

Rilevato che il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2026-2029, approvato con d.c.r. n. XII/1556 del 23 giugno 2026, nell'ambito dell'Asse «Prevenzione», individua la priorità n. 2, finalizzata a rafforzare la capacità di riconoscimento e di intervento nei contesti lavorativi e nelle situazioni di violenza domestica che coinvolgono le lavoratrici, prevedendo, tra le azioni strategiche:

- la realizzazione di percorsi formativi nei luoghi di lavoro rivolti a lavoratrici, lavoratori e Comitati Unici di Garanzia, finalizzati ad accrescere la capacità di riconoscere i segnali della violenza domestica e di attivare interventi precoci, indipendentemente dal ruolo ricoperto;
- la definizione di protocolli operativi aziendali volti a favorire l'attivazione di sportelli dedicati alle donne vittime di violenza, nonché l'adozione di linee guida per la gestione dei casi che coinvolgono lavoratrici vittime di violenza, comprese procedure di segnalazione sicure e non stigmatizzanti e misure di tutela;
- l'attivazione di canali strutturati di collaborazione tra datori di lavoro, Centri Antiviolenza (CAV) e servizi sociali;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 7 agosto 2026 recante «Assestamento al bilancio 2026-2028 con modifiche di leggi regionali», approvata dal Consiglio regionale con l.c.r. n. 76 del 24 luglio 2026;

Dato atto che, nell'ambito dell'iter consiliare del progetto di legge n. 193, è stato approvato il subemendamento n. 26 all'emendamento n. 7935, con il quale la Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 05 «Interventi per le famiglie», Titolo 1, è stata incrementata di euro 100.000,00 per l'esercizio 2026, al fine di rafforzare il coinvolgimento dei CAV territorialmente competenti nell'attuazione dei protocolli operativi aziendali previsti dal Piano quadriennale regionale 2026-2029;

Dato atto che, secondo le risultanze disponibili alla data di predisposizione del presente provvedimento, sul territorio regionale operano n. 60 CAV e che, in ragione della consistenza della dotazione finanziaria, una ripartizione generalizzata delle risorse non consentirebbe di sostenere interventi di adeguata consistenza e capacità sperimentale;

Considerato opportuno promuovere una misura specifica finalizzata a valorizzare il ruolo dei CAV nei contesti lavorativi, favorendone il coinvolgimento nella progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di prevenzione, emersione e contrasto della violenza, delle molestie, delle discriminazioni, della cultura misogina e dei ricatti a sfondo sessuale nei luoghi di lavoro, attraverso attività formative, consulenziali e di raccordo con i datori di lavoro e con le reti territoriali;

Richiamata la precedente esperienza regionale avviata con d.g.r. n. 5080/2021 volta a promuovere forme di collaborazione tra i centri antiviolenza e i centri per l'Impiego, quale modello di integrazione tra la rete territoriale di contrasto alla violenza e i servizi operanti nei contesti lavorativi e dell'inserimento occupazionale;

Considerato che la presente misura si pone in continuità con il percorso regionale di integrazione tra i Centri Antiviolenza e i servizi territoriali per il lavoro, ampliandone in via sperimentale l'ambito di intervento attraverso il coinvolgimento diretto dei datori di lavoro e la definizione di strumenti operativi per la prevenzione, l'emersione e la gestione dei casi di violenza nei contesti lavorativi;

Stabilito pertanto di approvare l'Allegato A «Criteri e modalità per la misura sperimentale per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza nei contesti lavorativi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale per l'esercizio 2026 sono disponibili risorse autonome per € 100.000,00;

Rilevato che la misura richiede una preliminare fase di progettazione e di costruzione delle reti territoriali tra CAV, datori di lavoro e altri soggetti coinvolti, nonché la definizione degli strumenti attuativi e delle modalità di partecipazione, rendendo necessario assicurare adeguati tempi di programmazione e realizzazione degli interventi;

Considerato che l'assegnazione delle risorse regionali è intervenuta nel corso dell'esercizio finanziario 2026 e che, al fine di garantire l'efficacia della sperimentazione, la completa realizzazione delle attività progettuali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano quadriennale regionale 2026-2029, risulta opportuno assicurare la disponibilità dell'intera dotazione finanziaria per tutta la durata dell'intervento;

Ritenuto pertanto opportuno individuare l'ATS Brianza quale ente deputato alla gestione economica della misura per l'intero territorio regionale e assegnare alla stessa la dotazione finanziaria di euro 100.000,00, affinché provveda alla concessione ed erogazione dei contributi;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, le sezioni relative alla nozione di impresa e di attività economica, al vantaggio economico, alla distorsione della concorrenza e all'incidenza sugli scambi;

Valutato che, in base alla configurazione della misura definita nell'Allegato 1:

- le risorse sono destinate a sostenere attività di natura sociale, preventiva e di interesse generale proprie dei CAV, aggiuntive rispetto alle attività ordinarie, e devono essere mantenute contabilmente distinguibili da eventuali attività economiche svolte dal soggetto beneficiario;
- i datori di lavoro e gli altri soggetti aderenti non sono beneficiari del contributo, non ricevono trasferimenti finanziari e partecipano gratuitamente alle attività;
- le attività non possono sostituire obblighi normativi, organizzativi o gestionali ordinariamente gravanti sui datori di lavoro, né tradursi in consulenze aziendali individualizzate aventi natura economica;
- gli strumenti e i materiali prodotti sono orientati all'interesse generale, trasferibili e non destinati a un utilizzo commerciale esclusivo;

Ritenuto pertanto che, alle condizioni e nei limiti sopra indicati, la misura non integri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, demandando all'ATS, in raccordo con la Direzione generale competente, la verifica della coerenza della disciplina attuativa con tali condizioni prima della pubblicazione dell'avviso e durante l'attuazione;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispongono la pubblicazione dei dati e degli atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamate la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione «Amministrazione Trasparente», in attuazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A «Criteri e modalità per la misura sperimentale per il sostegno alle attività dei centri antiviolenza nei contesti lavorativi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare alla realizzazione della misura una dotazione finanziaria complessiva pari a € 100.000,00, a valere sulle risorse autonome disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale per l'esercizio 2026;

3. di individuare l'ATS Brianza quale ente deputato alla gestione economica della misura e di assegnare alla stessa la dotazione finanziaria di € 100.000,00 secondo quanto previsto dall'Allegato A;

4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'attuazione del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO A

CRITERI PER IL SOSTEGNO SPERIMENTALE ALLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ANTIVIOLENZA NEI CONTESTI LAVORATIVI

1. Finalità e carattere della misura

La misura sostiene, in via sperimentale, il coinvolgimento dei Centri Antiviolenza (CAV) nella progettazione, realizzazione e valutazione di interventi rivolti ai contesti lavorativi, in attuazione del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2026-2029.

Gli interventi sono finalizzati a prevenire e favorire l'emersione della violenza maschile contro le donne, comprese le ricadute della violenza domestica sulla vita lavorativa, delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro e delle forme di discriminazione di genere strettamente connesse ai fenomeni oggetto della misura, nonché a rafforzare la capacità dei datori di lavoro e delle reti territoriali di riconoscere le situazioni di rischio e di attivare tempestivamente i servizi competenti.

La misura ha natura di sperimentazione e mira ad in individuare modelli operativi replicabili.
Non costituisce finanziamento strutturale delle attività ordinarie dei CAV e non determina aspettative di continuità del contributo.

Le attività finanziate devono essere **aggiuntive rispetto a quelle ordinarie** e non possono duplicare interventi già integralmente finanziati con altre risorse pubbliche.

In considerazione dell'assenza, allo stato, di una ricognizione regionale strutturata delle esperienze realizzate nei contesti lavorativi, la misura persegue anche una finalità conoscitiva e di monitoraggio, attraverso la raccolta di dati, strumenti e risultati utili alla successiva programmazione regionale.

La sperimentazione valorizza il CAV non quale mero erogatore di singole attività formative, ma quale soggetto specialistico che accompagna il contesto lavorativo nella lettura dei bisogni, nella prevenzione, nella definizione di procedure di raccordo e orientamento e nella costruzione di condizioni organizzative favorevoli all'emersione e al corretto invio delle situazioni di violenza.

La sperimentazione è altresì finalizzata a **promuovere l'elaborazione e la progressiva diffusione di contenuti e strumenti operativi comuni per la prevenzione, il riconoscimento e il contrasto della violenza contro le donne nei contesti lavorativi, anche al fine di acquisire elementi utili alla successiva definizione di standard minimi regionali per i protocolli operativi aziendali, in coerenza con gli**

indirizzi del Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2026-2029.

A tal fine, i progetti finanziati devono prevedere specifiche attività di analisi dei fabbisogni organizzativi e di accompagnamento dei datori di lavoro nella definizione o nell'integrazione di procedure e strumenti interni, con particolare attenzione:

- al riconoscimento e alla prevenzione delle molestie e delle violenze sessuali, dei ricatti a sfondo sessuale, delle discriminazioni connesse alla violenza di genere e delle condotte coercitive che possono manifestarsi nei rapporti lavorativi;
- all'individuazione delle situazioni di asimmetria nei rapporti di potere, delle dinamiche organizzative e dei fattori culturali che possono favorire comportamenti discriminatori o violenti, ostacolarne l'emersione o determinare condizioni di particolare vulnerabilità per le lavoratrici;
- alla definizione di modalità di ascolto, primo orientamento e raccordo con i Centri Antiviolenza territorialmente competenti, nel rispetto della riservatezza, della sicurezza e dell'autodeterminazione delle donne, nonché delle competenze e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- alla sensibilizzazione e formazione delle figure organizzative maggiormente coinvolte nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di rischio, anche al fine di favorire contesti lavorativi capaci di riconoscere tempestivamente i segnali di violenza e di attivare le risorse specialistiche della rete territoriale.

Nell'ambito della sperimentazione, i Centri Antiviolenza assumono un ruolo specialistico e attivo nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi, contribuendo alla lettura dei fabbisogni, alla definizione dei contenuti delle iniziative, alla costruzione delle modalità di raccordo con i servizi territoriali e alla verifica dei risultati conseguiti.

Le risorse della misura sono destinate a sostenere le attività aggiuntive effettivamente svolte dai Centri Antiviolenza nell'ambito dei progetti approvati, con particolare riferimento alle attività formative, consulenziali, di accompagnamento organizzativo, raccordo territoriale e monitoraggio, secondo le condizioni e le modalità di rendicontazione stabilite dall'avviso.

Gli strumenti e le procedure sviluppati nell'ambito dei progetti dovranno essere documentati e accompagnati da una valutazione della loro applicabilità e trasferibilità, al fine di consentire a Regione Lombardia di valorizzare gli esiti della sperimentazione e individuare, sulla base delle esperienze realizzate, elementi comuni utili all'eventuale successiva adozione di indirizzi operativi regionali.

Resta fermo che gli interventi finanziati hanno natura sperimentale, preventiva e di supporto specialistico e non comportano l'attribuzione ai Centri Antiviolenza di funzioni o responsabilità proprie dei datori di lavoro o di altri soggetti competenti,

né introducono ulteriori obblighi generalizzati a carico delle aziende rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 100.000,00 a valere sulle risorse regionali dell'esercizio 2026 e potrà essere eventualmente rifinanziata con altre risorse resesi disponibili.

L'intera dotazione è destinata alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Non sono riconosciuti, a valere sulla medesima dotazione, compensi, quote forfettarie o costi di gestione in favore dell'ATS individuata quale soggetto attuatore.

Le eventuali economie, rinunce, revoche e somme recuperate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria o per ulteriori interventi coerenti con la misura, previa autorizzazione della Direzione generale competente; in mancanza, sono restituite a Regione Lombardia.

3. Governance e soggetto attuatore

Regione Lombardia esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla misura.

Per la gestione della misura viene individuata ATS Brianza quale soggetto attuatore unico per l'intero territorio regionale, indipendentemente dall'ambito territoriale nel quale hanno sede i CAV proponenti e i datori di lavoro aderenti.

ATS Brianza esercita le funzioni di gestione amministrativa e finanziaria dell'avviso, istruttoria, valutazione e controllo, nel rispetto delle competenze di indirizzo, coordinamento e vigilanza di Regione Lombardia, e svolge in particolare le seguenti attività:

- pubblicazione di un unico avviso regionale sulla base del fac simile che verrà approvato dalla Direzione generale competente;
- informazione e accompagnamento dei CAV e dei soggetti aderenti nella fase di presentazione e avvio dei progetti, in raccordo con le altre ATS;
- ricezione e istruttoria delle domande, organizzazione della valutazione mediante apposita commissione secondo le disposizioni dell'avviso, approvazione della graduatoria e concessione dei contributi; Regione Lombardia partecipa al percorso di definizione dei criteri e delle modalità valutative e può designare propri rappresentanti nella commissione, con modalità compatibili con la distinzione delle funzioni e con la disciplina dei conflitti di interesse;

- erogazione delle risorse, controllo delle rendicontazioni, recupero delle somme non dovute e gestione delle eventuali economie;
- monitoraggio procedurale, finanziario e delle attività e trasmissione a Regione Lombardia di un quadro di avanzamento e della relazione finale, secondo tempi e contenuti definiti nell'avviso;
- promozione del confronto tra i progetti finanziati e realizzazione di una restituzione conclusiva degli esiti della sperimentazione.
- raccordo, ove pertinente, con programmi e reti territoriali già attivi nei luoghi di lavoro, anche in materia di promozione della salute, conciliazione e parità di genere, al fine di evitare sovrapposizioni, favorire l'accesso delle imprese e mettere a sistema le esperienze maturate;

L'Avviso attuativo non può modificare gli elementi essenziali stabiliti dal presente Allegato e deve disciplinare termini, modulistica, modalità di istruttoria, controlli, rendicontazione e trattamento dei dati.

ATS Brianza, in qualità di soggetto attuatore della misura per l'intero territorio regionale, assicura la gestione unitaria dell'avviso, delle procedure di istruttoria e valutazione delle domande e degli adempimenti connessi alla concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, in collaborazione con Regione Lombardia e nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

In considerazione delle funzioni attribuite, ATS Brianza **non partecipa in qualità di soggetto aderente** ai singoli progetti presentati dai Centri Antiviolenza, ferma restando la possibilità di assicurare il necessario raccordo istituzionale e territoriale nell'ambito delle proprie competenze.

Le altre ATS lombarde possono aderire alle progettualità promosse dai Centri Antiviolenza dei rispettivi territori, secondo le modalità previste dall'avviso, senza assumere responsabilità nella gestione amministrativa e finanziaria della misura.

Tutte le ATS collaborano alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione delle opportunità offerte dalla misura, anche attraverso il coinvolgimento delle Reti territoriali antiviolenza, delle Reti di indirizzo, delle Reti territoriali di conciliazione e degli altri organismi territoriali pertinenti.

Successivamente all'approvazione della graduatoria, ATS Brianza, in raccordo con Regione Lombardia, informa ciascuna ATS dei progetti finanziati nel relativo territorio di competenza, al fine di favorire il collegamento con le iniziative e le reti territoriali esistenti e valorizzare le sinergie tra gli interventi.

Il provvedimento attuativo definisce cronoprogramma della misura, termine di apertura e chiusura dell'avviso, tempi dell'istruttoria e della valutazione, comunicazione degli esiti, avvio e conclusione delle attività, erogazione e rendicontazione dei contributi; sono allegati i modelli di domanda e progetto,

piano finanziario, adesione dei soggetti coinvolti, convenzione o atto regolativo tra soggetto attuatore e beneficiario, nonché gli schemi di rendicontazione economica e quali-quantitativa.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda i soggetti giuridici titolari o gestori di Centri Antiviolenza iscritti all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio alla data di pubblicazione dell'avviso e in possesso dei requisiti per tutta la durata del progetto.

Ogni domanda deve essere riferita a un singolo CAV. Il contributo è formalmente concesso al soggetto giuridico titolare o gestore, con vincolo di destinazione alle attività del CAV indicato nella domanda.

Ciascun CAV può essere associato a una sola domanda.
In prima applicazione, è finanziabile un solo progetto per ciascun soggetto giuridico beneficiario; eventuali ulteriori progetti riferiti a CAV distinti gestiti dal medesimo soggetto possono essere finanziati esclusivamente in caso di disponibilità residua dopo il finanziamento di tutti gli altri progetti ammissibili utilmente collocati.

5. Soggetti aderenti e partenariato

Il progetto deve prevedere il coinvolgimento effettivo **di almeno un datore di lavoro pubblico o privato**, con sede legale e/o operativa in Lombardia, documentato mediante lettera di adesione o impegno sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri.

La lettera di adesione deve dare evidenza dell'impegno del datore di lavoro a collaborare alla ricognizione dei fabbisogni e alla realizzazione delle attività, a individuare almeno un referente interno per il raccordo con il CAV e, ove coerente con la struttura organizzativa, a favorire il coinvolgimento delle figure aziendali strategiche e la diffusione delle iniziative tra il personale.

Possono inoltre aderire al progetto, a titolo esemplificativo: enti locali, Ambiti territoriali, servizi sociali e sociosanitari, ATS e ASST, organizzazioni sindacali e datoriali, Camere di Commercio, Comitati Unici di Garanzia, consigliere e consiglieri di parità, associazioni professionali, medici competenti, responsabili delle risorse umane, organismi paritetici, enti di formazione e altri soggetti della rete territoriale. Il progetto può altresì prevedere momenti di scambio tra più datori di lavoro finalizzati alla diffusione di buone pratiche e alla trasferibilità dei modelli sperimentati.

I soggetti aderenti non sono beneficiari del contributo, non ricevono trasferimenti finanziari e partecipano alle attività secondo gli impegni definiti nel progetto.

Non è ammessa la retrocessione, anche indiretta, di quote del contributo ai datori di lavoro aderenti.

6. Interventi finanziabili

Sono finanziabili una o più delle seguenti tipologie di attività, purché integrate in un progetto unitario, coerente e strutturato.

Il progetto deve sviluppare un percorso che colleghi la lettura dei fabbisogni alle azioni di prevenzione e sensibilizzazione e alla definizione di **modalità stabili di raccordo con il CAV**.

Qualora sia prevista la definizione o l'aggiornamento di protocolli operativi aziendali, questi devono essere costruiti con il coinvolgimento effettivo del CAV territorialmente competente e contenere almeno:

- individuazione dei referenti e dei ruoli organizzativi;
- modalità riservate e sicure di segnalazione e primo ascolto;
- riconoscimento e gestione dei rischi connessi a ricatti a sfondo sessuale, molestie, discriminazioni, abusi di potere e dinamiche organizzative ostative all'emersione;
- procedure di orientamento e raccordo con il CAV e con gli altri servizi competenti;
- misure di informazione e formazione calibrate sui ruoli; modalità di monitoraggio, revisione periodica e valutazione degli esiti.

Restano ferme le responsabilità proprie del datore di lavoro e degli altri soggetti competenti.

Non sono pertanto finanziabili progetti costituiti esclusivamente da un singolo evento informativo o formativo privo di attività preparatorie, raccordo organizzativo e verifica degli esiti ma, di contro vengono finanziati a titolo di esempio:

- analisi dei fabbisogni e co-progettazione, con coinvolgimento del CAV, di protocolli, procedure, linee operative e strumenti che affrontino espressamente ricatti a sfondo sessuale, molestie, discriminazioni di genere connesse ai fenomeni oggetto della misura, rapporti di potere e fattori della cultura organizzativa, prevedendo canali sicuri per l'emersione e il corretto orientamento verso la rete antiviolenza;
- percorsi formativi e laboratoriali rivolti a lavoratrici e lavoratori, dirigenti, responsabili delle risorse umane, componenti dei CUG, rappresentanti sindacali, RLS, medici competenti e altre figure rilevanti, differenziati per ruolo e dedicati anche a ricatti a sfondo sessuale, dinamiche di potere e culture organizzative, stereotipi, segnali di violenza e molestie, modalità

appropriate di ascolto, tutela della riservatezza e raccordo con la rete antiviolenza;
- attività consulenziali e di raccordo, di natura sociale e preventiva, finalizzate alla costruzione di canali sicuri di contatto con il CAV, all'individuazione di referenti e alla definizione di procedure di orientamento e invio rispettose della volontà, della riservatezza e della sicurezza della donna;
- sperimentazione di punti informativi, sportelli o modalità di accesso dedicate, anche da remoto, purché integrate con il CAV e non sostitutive dei servizi specialistici di accoglienza e presa in carico;
- iniziative di informazione e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro, incluse campagne interne, materiali informativi e strumenti digitali;
- monitoraggio, valutazione e produzione di strumenti replicabili, compresi format di protocollo, checklist, materiali formativi e indicazioni operative, nonché momenti di follow-up e di scambio di buone pratiche tra i soggetti coinvolti.

Gli interventi possono consistere nell'avvio di nuove attività o nel potenziamento di esperienze già avviate, a condizione che sia dimostrato un effettivo elemento aggiuntivo rispetto alle attività ordinarie e agli interventi già finanziati.
Non è finanziabile consulenza aziendale personalizzata volta a sostituire obblighi normativi, organizzativi o gestionali ordinariamente gravanti sul datore di lavoro, né la predisposizione di servizi o prodotti destinati alla commercializzazione. Resta ammissibile il supporto specialistico del CAV alla costruzione di procedure interne di riconoscimento, primo orientamento e raccordo con la rete antiviolenza, purché non si traduca nell'assunzione, da parte del CAV, di funzioni proprie del datore di lavoro o di altri soggetti istituzionalmente competenti.

7. Durata dei progetti

Le attività devono essere avviate entro sessanta giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e concluse entro il termine stabilito dall'avviso.

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data indicata nell'avviso. Le attività preparatorie svolte anteriormente possono essere descritte ai fini della valutazione, ma non sono imputabili al contributo salvo espressa previsione dell'avviso nel rispetto della normativa contabile applicabile.

Le variazioni in corso di realizzazione che incidono su attività, obiettivi, soggetti aderenti rilevanti, cronoprogramma o ripartizione del budget approvato devono essere motivate e richieste preventivamente ad ATS Brianza, che ne verifica l'ammissibilità e le autorizza prima della loro attuazione.

Le modifiche sostanziali incidenti sugli elementi essenziali della misura o sugli esiti della selezione richiedono anche il previo assenso della Direzione generale regionale competente.

L'avviso individua soglie e modalità per gli spostamenti compensativi di importo limitato e disciplina le modifiche non autorizzabili; in nessun caso è ammesso l'incremento del contributo concesso per effetto di una variante.

8. Entità e forma del contributo

Il contributo è concesso una tantum, a fondo perduto, per un importo compreso tra € 5.000,00 ed € 10.000,00 per progetto, fino al 100 per cento delle spese ammissibili approvate.

Il piano finanziario può riconoscere, secondo le modalità definite dall'avviso, i costi effettivamente sostenuti per il personale e le professionalità del CAV impiegati nelle attività di analisi dei fabbisogni, co-progettazione, preparazione e realizzazione degli interventi, raccordo, follow-up, monitoraggio e produzione degli strumenti, assicurando adeguata valorizzazione delle competenze specialistiche messe a disposizione dal CAV.

L'importo è determinato sulla base del piano finanziario ritenuto congruo e può essere rideterminato in sede di istruttoria o di rendicontazione. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche riferite alle medesime spese.

Il costo complessivo del progetto può essere superiore al contributo regionale. È ammesso il concorso di risorse proprie o private, purché chiaramente individuate e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento delle medesime spese. Non è richiesto un cofinanziamento minimo obbligatorio.

Il contributo non costituisce finanziamento permanente del servizio e non comporta alcun obbligo di rifinanziamento da parte di Regione Lombardia o dell'ATS.

Considerata la dimensione dei contributi, è prevista ordinariamente una rendicontazione conclusiva unica, comprensiva del prospetto economico delle spese sostenute, dei giustificativi richiesti e di una relazione quali-quantitativa su attività realizzate, soggetti coinvolti, strumenti prodotti, risultati e criticità. L'avviso può prevedere una sintetica comunicazione intermedia sullo stato di avanzamento, senza ulteriori rendicontazioni economiche intermedie, salve motivate esigenze di controllo connesse alle modalità di erogazione.

9. Modalità di selezione

I contributi sono assegnati mediante procedura valutativa a graduatoria, a seguito di avviso pubblico regionale adottato dall'ATS in collaborazione con regione Lombardia.

Sono finanziati i progetti che conseguono la soglia minima di 60 punti su 100, secondo l'ordine della graduatoria e fino a esaurimento delle risorse.

Al fine di assicurare la diffusione territoriale della sperimentazione, in una prima fase è finanziato, ove presente e purché abbia raggiunto la soglia minima, **il progetto con il punteggio più elevato riferito a ciascun territorio di ATS**.

Le risorse residue sono successivamente assegnate secondo l'ordine della graduatoria regionale generale.

L'avviso disciplina la composizione della commissione di valutazione, le cause di incompatibilità e conflitto di interessi, le modalità di soccorso istruttorio e i criteri di risoluzione delle parità di punteggio.

I criteri di valutazione valorizzano in particolare: la qualità e l'effettività del coinvolgimento del datore di lavoro; la capacità del progetto di superare la logica dell'intervento episodico; il coinvolgimento delle figure organizzative strategiche e, ove pertinente, delle parti sociali; la qualità del raccordo con la rete territoriale; la chiarezza delle procedure di orientamento al CAV; la qualità del sistema di monitoraggio e follow-up; la trasferibilità e replicabilità degli strumenti e dei modelli prodotti.

La documentazione progettuale individua indicatori minimi comuni di realizzazione e risultato, tra cui numero e tipologia dei datori di lavoro coinvolti, destinatari delle attività per profilo, formazione erogata, protocolli e strumenti predisposti o aggiornati, modalità di raccordo con i CAV e follow-up.

Gli esiti sono raccolti in forma aggregata, evitando la trasmissione di informazioni identificative sulle donne coinvolte.

Il monitoraggio può rilevare, quando pertinenti e legittimamente disponibili, elementi sull'orientamento verso percorsi di autonomia lavorativa, senza richiedere al progetto di realizzare interventi occupazionali estranei alle finalità del presente finanziamento.